|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed

economiche. (21G00117)

(GU n.175 del 23-7-2021)

 Vigente al: 23-7-2021

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della

Costituzione;

 Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

 Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato

decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona

bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona

arancione e alla lettera d) la Zona rossa;

 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21

aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

 Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

 Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la

prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente

intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni

di pregiudizio per la collettivita';

 Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che

pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza

dichiarato con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 31

gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio

2021 e del 21 aprile 2021;

 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare il

quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del

predetto virus;

 Considerata la necessita' di provvedere alla proroga e alla

definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 22 luglio 2021;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della salute;

 E m a n a

 il seguente decreto-legge:

 Art. 1

 Dichiarazione stato di emergenza nazionale

 1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi

della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di

emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del

31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei

ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21

aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

 Art. 2

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16

 maggio 2020, n. 33

 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le

parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino

al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2021».

 2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 16 le parole «e sue eventuali modificazioni» sono

sostituite dalle seguenti «da modificarsi previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano»;

 b) il comma 16-quinquies e' abrogato;

 c) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente:

 «16-septies. Sono denominate:

 a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori

alternativamente:

 1) l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50

casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

 2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore

a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti

condizioni:

 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica

per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 15 per

cento;

 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia

intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al

10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La

comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base

di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti

e destinati ad altre attivita';

 b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori

alternativamente:

 1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore

a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che

ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);

 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a

150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti

condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera

a):

 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica

per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per

cento;

 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia

intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al

20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro

cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla

base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'

esistenti e destinati ad altre attivita';

 c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza

settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000

abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere

a), b) e d);

 d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori l'incidenza

settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000

abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica

per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento;

 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia

intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 per

cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La

comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base

di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti

e destinati ad altre attivita'.».

 Art. 3

 Impiego certificazioni verdi COVID-19

 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9

e' inserito il seguente:

 «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far

data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente

ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui

all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

 a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di

cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

 b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni

sportivi, di cui all'articolo 5;

 c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di

cui all'articolo 5-bis;

 d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri

benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui

all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;

 e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

 f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

 g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui

all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e

con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri

estivi, e le relative attivita' di ristorazione;

 h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e

casino', di cui all'articolo 8-ter;

 i) concorsi pubblici.

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle

zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di

cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le

singole zone.

 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti

esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri

definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i

Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione

digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la

protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche

tecniche per trattare in modalita' digitale le predette

certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale,

assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse

contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le

finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le

certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al

comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e

attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo

comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono

effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

 5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire

eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente

articolo.».

 2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il

comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni

verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di

cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis,

comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

 Art. 4

 Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;

 b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole «e

dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonche'

dei reparti delle strutture ospedaliere»;

 c) all'articolo 5:

 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

 «1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al

pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche,

locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi

anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere

preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della

distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori

che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e

l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una

delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al

50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per

cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori

superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In

zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50

per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di

spettatori non puo' comunque essere superiore a 2.500 per gli

spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi,

per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di

linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli

aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto

delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita'

che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano

anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle

competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente

interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale

italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP),

riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle

rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive

associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi

internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi

da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita

non puo' essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata

all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza

consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella

massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non

puo' essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000

per gli impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel

rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio

dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione

medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato

tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto

delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le

competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

 2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «In zona» sono

inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo e' soppresso;

 3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati;

 d) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le parole "In zona" sono

inserite le seguenti: «bianca e»;

 e) all'articolo 9:

 1) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:

«La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e'

rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione di

una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV

2 e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla

somministrazione.»;

 2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

 «9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad

applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954

del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;

 3) al comma 10, terzo periodo, le parole «Nelle more

dell'adozione del predetto decreto» sono soppresse;

 f) all'articolo 13:

 1) al comma 1, le parole «e 8-ter» sono sostituite dalle

seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed e' aggiunto in fine il seguente

periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4

dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a

partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria

della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a dieci

giorni.»;

 2) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 9, comma 2» sono

sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico».

 Art. 5

 Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

 1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento

delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza

epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della

salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre

strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021

la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di

antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo

tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i

minori di eta' compresa tra i 12 e i 18 anni.

 2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi

antigenici rapidi di cui al comma 1, e' autorizzata a favore del

Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni

di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo

34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per

il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario

straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle

regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei

dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere,

pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante

corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di

cui al comma 3.

 3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

apportare le seguenti modificazioni:

 a) al primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono sostituite

dalle parole «2021, 2022 e 2023»;

 b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021

e a 55 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle

seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al

2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023».

 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per

l'anno 2023, si provvede:

 a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190;

 b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 Art. 6

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza

 epidemiologica da COVID-19

 1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui

all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative

disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili

autorizzate a legislazione vigente.

 Art. 7

 Misure urgenti in materia di processo civile e penale

 1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8,

e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le

disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo,

secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo

e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2,

3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano

ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

 2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo,

terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e

quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del

decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i

quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e il

30 settembre 2021.

 Art. 8

 Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020

 1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso

di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni

centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera

in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In

relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle

attivita' istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle

sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, e'

composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati,

individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti

del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici

magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via

telematica.».

 Art. 9

 Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilita'

 1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».

 2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore

del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,

comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come

modificato dal presente articolo.

 3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni di

euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro».

 4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a

16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

 a) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190;

 b) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero medesimo.

 Art. 10

Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi

 antipirateria

 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

fino al 31 marzo 2022 non e' richiesto il corso previsto

dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio

2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto

2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi

antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il

regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato

decreto-legge n. 107 del 2011.

 Art. 11

 Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse

 1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno

delle attivita' economiche chiuse di cui all'articolo 2 del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, e' destinata in via prioritaria

alle attivita' che alla data di entrata in vigore del presente

decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione

adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020, n. 35. Per l'attuazione della presente disposizione si

applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal

predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

 Art. 12

 Disposizioni transitorie e finali

 1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente

decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal

decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.

 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,

dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52

del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1,

del decreto-legge n. 19 del 2020.

 3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il

comma 621, e' inserito il seguente:

 «621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e

la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri

assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta

telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle

certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Per il servizio di assistenza

tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 e'

autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro.

 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1

milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.

 Art. 13

 Disposizioni finanziarie

 1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del

presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

 Art. 14

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E'

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Dato a Roma, addi' 23 luglio 2021

 MATTARELLA

 Draghi, Presidente del Consiglio

 dei ministri

 Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 Allegato A

 Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |